



COMUNE DI VILLAMASSARGIA

Provincia di del Sud Sardegna

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Piazza Pilar, 28 - Tel. 0781/75801 - fax 0781/74880

E mail comunevillamassargia@tiscali.it – Pec. comunevillamassargia@legalmail.it

Comune di Villamassargia

In riferimento alle richieste di chiarimenti si comunica quanto segue:

Importo complessivo euro 671.500,00

- Lavori stradali OG3 Categoria prevalente importo presunto euro 452.233,45 (67 %)
- Fognature OG6 – importo presunto 139.644,24 (21 %)
- Illuminazione OG10 – importo presunto euro 79.622,31 (12 %)

Saluti

Ing. antonello medda

Legge 23 maggio 2014, n. 80

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47

Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici

1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'[articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'[allegato A del medesimo decreto](#) (*in realtà è l'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010 - n.d.r.*) con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.

2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

- a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
- b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'[articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207](#), relative alle categorie di opere generali individuate nell'[allegato A al predetto decreto](#), nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'[articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), il limite di cui all'[articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010](#) per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'[articolo 92, comma 7, del predetto regolamento](#).